SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2017, n. **143**.

Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ed, in particolare, l'articolo 2, comma 10-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che ha soppresso la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di apportare modificazioni al testo dell'articolo 2, comma 3, lettera *b)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, in coerenza con l'assetto organizzativo vigente a seguito della soppressione della gestione commissariale di cui al sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, che istituisce il «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'articolo 11, comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivante dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto, altresì, l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Vista la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di cui all'articolo 11, comma 2, prevede il contingente di personale da assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 4064 del 29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e con gli incrementi del contingente di personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2016;

Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, tenuto conto della tempistica prevista dalla norma per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»;

b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;

c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale»;

d) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «alla politica forestale,» sono soppresse;

e) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «usi civici» sono soppresse;

f) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse;

g) al comma 3, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «b-*bis*) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «della filiera del legno,» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.»;

il comma 2 è soppresso.
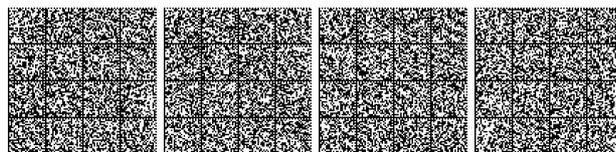
Art. 4.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»;

b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione».

2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 762

Tabella A

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

Ruolo Agricoltura	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di Iª fascia	8
Dirigente di 2ª fascia	39
Totale	47
Aree	
Area III	421
Area II	355
Area I	8
Totale aree	784
Totale complessivo	831

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario,
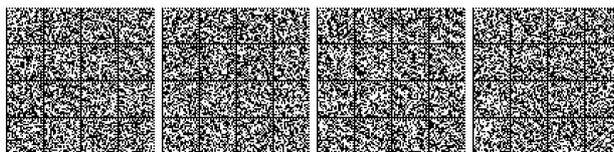
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2012, n. 189:

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*. — (*Omissis*).

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2013, n. 218.

— Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2015, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2015, n. 152:

«Art. 6 *(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*. — 1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, ivi incluso quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

3-*bis*. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".».

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2016, n. 213.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016 (Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2017, n. 2.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 (Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33.

Note all'art. 1:

Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale)*. — 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali.

2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214*; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8*-quinquies*, comma 3*-quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7,commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.* Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola
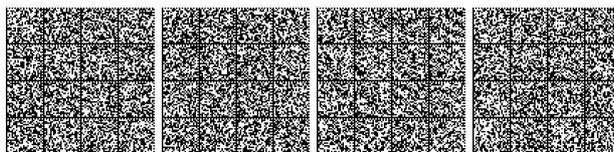
comune. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni sono svolte mediante un ufficio non dirigenziale direttamente posto alle dipendenze del Capo Dipartimento.

3. *Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale,* con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata *PAC)*, e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonché con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attività concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al decreto ministeriale 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell'impresa agricola e sulla pluriattività in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;

b-bis*) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-*quinquies*,*

*comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».*

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca)*. — 1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'art. 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonché della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; Sviluppo del settore ippico e gestione dell'attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Organismi operativi)*. — 1. *Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera* c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.*

2. (Soppresso).

3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Dotazioni organiche e misure attuative)*. — 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, *nonché dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,* sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso.

2. (*Omissis*).

3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in *61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.».*

17G00156
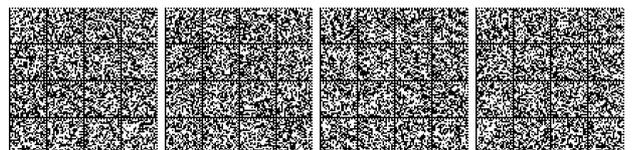
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2017.

Riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista l'art. 1, comma 623, della citata legge n. 232 del 2016 il quale, fra l'altro, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società «CONSIP S.p.a.», in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario;

Considerato che le Amministrazioni cui destinare le predette somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia;

Vista la nota del Ministero dell'interno del 9 maggio 2017, n. 0006454, con la quale viene trasmessa, tra, l'altro, una tabella contenente le proposte di riparto del suddetto fondo, presentate dalle richiamate Amministrazioni centrali dello Stato, in rappresentanza delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'indicazione delle finalità individuate dalle medesime Amministrazioni, alle quali vanno destinate le relative risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali;

Vista, inoltre, la relazione illustrativa nella quale vengono descritte puntualmente e dettagliatamente le progettualità interessate;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative finalizzate all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali, individuate dalle richiamate Amministrazioni centrali dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è disposta la ripartizione del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. Le risorse derivanti dal riparto del fondo sono iscritte su appositi capitoli di spesa di conto capitale negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere destinate all'acquisto ed all'ammodernamento dei suddetti mezzi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
BOSCHI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1920
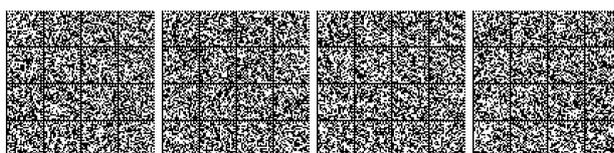
ALLEGATO

BENEFICIARI		Riparto Fondo art. 1 comma 623 legge 232 / 2016								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2030			totale periodo 2017 - 2030
							importo annuo	anni	totale periodo	
MINISTERO DELLA DIFESA	Arma Carabinieri	16.310.000,00	43.610.000,00	45.750.000,00	43.470.000,00	48.245.000,00	57.160.000,00	9	514.440.000,00	711.825.000,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Guardia di Finanza	8.945.000,00	23.910.000,00	25.085.000,00	23.835.000,00	26.455.000,00	31.340.000,00	9	282.060.000,00	390.290.000,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Polizia Penitenziaria	5.725.000,00	15.305.000,00	16.050.000,00	15.250.000,00	16.930.000,00	20.060.000,00	9	180.540.000,00	249.800.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	Dipartimento Vigili del Fuoco	9.660.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	9	231.345.000,00	343.825.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)	12.760.000,00	33.470.000,00	35.410.000,00	33.340.000,00	37.665.000,00	45.735.000,00	9	411.615.000,00	564.260.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Interforze)	16.600.000,00	38.000.000,00	32.000.000,00	38.400.000,00	25.000.000,00	0	9	0	150.000.000,00
TOTALE		**70.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**		**1.620.000.000,00**	**2.410.000.000,00**

17A06653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2017.

Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su doro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;

Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, come modificato dall'art. 13-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-*ter* della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilità ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, owero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite;

Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la soppressione, è riportata nell'allegato 2 al medesimo decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione e che, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, in base al quale le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di ventiquattro mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017, recante «Posticipo della data entro la quale è operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2017, con il quale sono state individuate talune gestioni contabili incluse nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali la data entro la quale è operata la soppressione in via definitiva è posticipata al 30 settembre 2017;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e seguenti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentite le amministrazioni interessate che, con apposite comunicazioni inviate al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, hanno fatto richiesta di un periodo di tempo ulteriore per il passaggio al regime di contabilità ordinaria, in particolare al fine di realizzare il necessario adeguamento organizzativo e regolamentare, ovvero per la soppressione in via definitiva, al fine di ultimare l'accertamento dell'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;

Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria

1. Per le gestioni di tesoreria di cui all'allegato 1, la data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria è posticipata al 1° gennaio 2019.

Art. 2.

Modifica della data entro la quale operare la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria

2. Per le gestioni di tesoreria di cui all'allegato 2, la data entro la quale è operata la soppressione è posticipata al 31 marzo 2018.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

Il Ministro: PADOAN
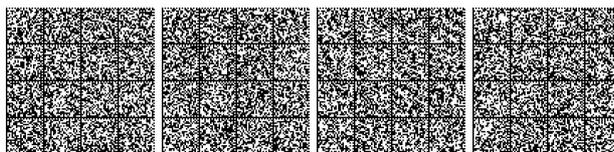
Allegato 1 - Elenco delle gestioni di tesoreria per le quali la data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria è posticipata al 1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001252 - COMANDO GENERALE CARABINIERI**	1 gennaio 2019
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001254 - DIR AMMINISTR. ESERCITO**	1 gennaio 2019
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001403 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE MARINA MILITARE TARANTO D.LGS 15-03-2010 N. 66 ART. 131**	1 gennaio 2019
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001406 - AERONAUTICA MILITARE - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE**	1 gennaio 2019
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001408 - U.S.G. - D.N.A.-DIRAMINTER ROMA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020105 - EDILIZIA PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA L.52-76**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020129 - F.PROGETTAZIONE PREL L.144-99**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020125 - L.608.96 ART 9 C.7 SVIL ITALIA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020106 - CONTRIBUTI IN CONTO CAP. AI COMUNI L. 784-80 ART. 11 E LEGGE 147-13, ART. 1, COMMA 319**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020122 - METANO CONT.CAP.L.266-97 ART.9**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020123 - METANO CON INTER L.526.82 A. 28**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022021 - MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142-67**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022035 - SOGESID - FIN. ISTIT.**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022041 - MEDCEN EX EX-L.295-73 S.INTERNO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CS - Contabilità Speciale	**0001253 - COM.GENERALE GUARDIA FINANZA**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023304 - MIN. INFR.CONSORZIO AZ.TRASP.CONS,MODENA**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023307 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL SOC ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI**	1 gennaio 2019
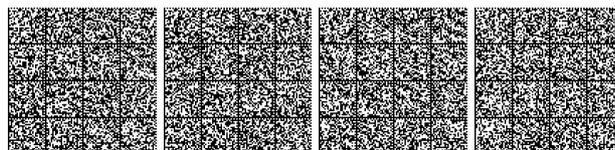
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023310 - MIN. INFRASTRUTTURE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI - FERROVIE EMILIA ROMAGNA - F.E.R. SRL**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023323 - SOC SUBALPINA IMPRESE FERROV**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023331 - SOC.LA FERROVIARIA IT.AREZZO**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023350 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL CIRCUMVESUVIANA**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023353 - M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023355 - M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E S.A**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023357 - M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023359 - M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023360 - M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023361 - M.TRASP.R.VENETO DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023362 - M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023363 - M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023364 - M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023365 - M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023366 - M.TRASP.R.LAZIO DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023367 - M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023368 - M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023369 - M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422-97**	1 gennaio 2019
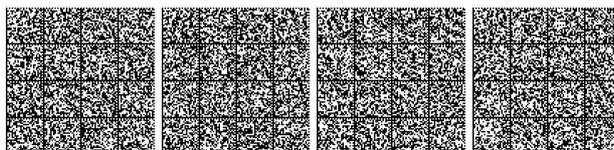
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0023370 - M.TRASP.R.BASILICATADLGS422-97	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0023371 - M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422-97	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0023373 - M.TRASPORTI F. ART. 38 L. 166-02 (VAR. DEL 24-10-06)	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001556 - CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001560 - CAPITANERIA PORTO DI LIVORNO	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001563 - CAPITANERIA PORTO ROMA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001565 - CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001570 - CAPITANERIA PORTO R.CALABRIA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001575 - CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001578 - CAPITANERIA PORTO PESCARA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001580 - CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001582 - CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001584 - CAPITANERIA PORTO DI VENEZIA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001586 - CAPITANERIA PORTO DI TRIESTE	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001587 - CAPITANERIA PORTO DI CAGLIARI	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001591 - CAPITANERIA PORTO DI CATANIA	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001597 - CAPITANERIA PORTO DI PALERMO	1 gennaio 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0005412 - CAPITANERIA DI PORTO OLBIA	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	0002950 - COMMISS.PROV.MONZA E BRIANZA	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0002954 - COMMISS.PROV.BARLETTA ANDR TRA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0002955 - COMM. ATTUAZ. PROVINCIA FERMO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001200 - PREFETTO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001265 - PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001271 - COMM.GOV.PER LA PROVINCIA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001466 - PREFETTO PROV.DI BIELLA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001467 - PREFETTO PROV.DI CROTONE**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001468 - PREFETTO PROV.DI LECCO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001469 - PREFETTO PROV.DI LODI**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001470 - PREFETTO PROV.DI PRATO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001471 - PREFETTO PROV.DI RIMINI**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001472 - PREFETTO PROV.DI VIBO VALENTIA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001473 - PREFETTO PROV.VERBANO-CUSIO-OS**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005581 - PREFETTO DI FERMO**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005582 - PFREFETTO DI MONZA E DELLA BRIANZA**	1 gennaio 2019
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005583 - PREFETTO DI BARLETTA ANDRIA TRANI**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001217 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI MILANO BERGAMO COMO LECCO LODI MONZA PAVIA SONDRIO E VARESE CON SEDE A MILANO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001257 - BIBL.NAZ.CENTR.-FI - L.67-88**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001259 - ISTIT.NAZ.GRAFICA-RM - L.67-88**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001288 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002802 - SOPR.ARCHEOL. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002805 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER AREA METROPOLITANA ROMA PROV VITERBO E ETRURIA MERIDIONALE SEDE ROMA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002806 - SOPR.BENI ARCHEOL.ETRURIA MER**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002808 - SOPR.B.A.A.A.S. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002809 - SOPR.B.ART.ST. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002810 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO CON SEDE A VENEZIA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002811 - SOPR.BENI ARCHIT. E PAESAGGIO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002812 - SOPR. B. ARCHIT. PAE. LAZIO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002814 - SOPRAINTENDENZA AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO L. PIGORINI - ROMA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002817 - MUS.NAZ.ARTE OR.L.135 E203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002825 - BIBL.IST.N.A.S.A L.135E203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002831 - BIBL.NAZ.BRAID. L.135E203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002834 - BIBL.REALE L.135E203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002836 - BIBL.EST.UNIV. L.135E203-97**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002865 - BIBL.ST.MON.NAZIONALE CASAMARI**	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002866 - BIBL.ABBAZIA BENED. SS.TRINITA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002904 - SOPR.BENI ARCHEOL.PER MOLISE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002905 - SOPR.BENI ARCHEOL.FRIULI-VE-G	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002907 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LA PUGLIA - CON SEDE A BARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002908 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DELL'ABRUZZO - CON SEDE A L'AQUILA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0003288 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL LAZIO (ESCLUSA ROMA) CON SEDE A ROMA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005137 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA - SALERNO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005170 - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI CASERTA E BENEVENTO CON SEDE A CASERTA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005172 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI NAPOLI (CON ESCLUSIONE DELLA CITTA), BENEVENTO E CASERTA- CON SEDE A NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005807 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI - NA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005877 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA SARDEGNA CAGLIARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0001249 - ARCHIVIO DI STATO-TO - L.67-88	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0001256 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA PUGLIA E BASILICATA - BARI	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0001260 - BIBL.CASANATENSE-RM - L.67-88	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002800 - ARCHIVIO DI STATO L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002801 - SOPR.ARCHIV.REG.L.135 E 203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002813 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI AREA DI VENEZIA PROVINCE DI BELLUNO PADOVA TREVISO SEDE PADOVA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002821 - BIBL.UNIV.ALES. L.135 E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002822 - BIBL.VALLICELL. L.135 E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002824 - BIBL.ANGELICA L.135 E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002826 - BIBL.ST.MOD.CONT.L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002827 - BIBL.MEDICA ST. L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002828 - BIBL.ST.BALDINI L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002829 - BIBL.UNIVERSIT. L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002830 - BIBL.STATALE L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002832 - BIBL.NAZ.V.E.III L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002833 - BIBL.NAZ.UNIV. L.135E203-97	1 gennaio 2019
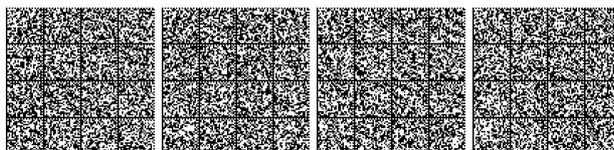
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002835 - BIBL.NAZIONALE L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002837 - BIBL.PALATINA L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002838 - BIBL.ST.ISONTINA L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002839 - BIBL.ST.POPOLO L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002840 - BIBL.MARUCELLIANA L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002841 - BIBL.MED.LAUR. L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002842 - BIBL.RICCARD. L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002843 - BIBL.NAZ.MARCIANA L.135E203-97	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002844 - ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002845 - ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002846 - ARCHIVIO DI STATO DI PRATO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002847 - ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002848 - ARCHIVIO STATO VIBO VALENTIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002867 - BIBL.STAT. MONUM. NAZ. FARFA	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002868 - BIBL.ST. MON.NAZ.GROTTAFERRATA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002869 - BIBL.ST. MON.NAZ. MONTECASSINO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002870 - BIBL.STAT. MON.ST.MONTEVERGINE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002871 - BIBLIOTECA STATALE ORATORIANA DEI GIROLAMINI DM DEL 15-4-2014	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002872 - B.ST.ABBAZIA BENED. S.GIUSTINA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002873 - BIBL.MONUM. NAZIONALE PRAGLIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002874 - BIBL.STAT.MON.NAZ.S.SCOLASTICA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002875 - BIBL.STAT. MON. NAZ. TRISULTI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002909 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT ABRUZZO - L'AQUILA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002910 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT BASILICATA - POTENZA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002911 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT CALABRIA - CATANZARO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002912 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT CAMPANIA - NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002913 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0002914 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT FRIULI V. GIULIA - TRIESTE	1 gennaio 2019
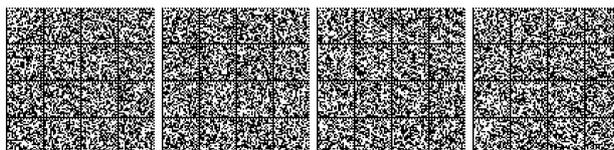
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002915 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LAZIO - ROMA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002916 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LIGURIA - GENOVA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002917 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LOMBARDIA - MILANO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002918 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT MARCHE - ANCONA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002919 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT MOLISE - CAMPOBASSO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002920 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT PIEMONTE - TORINO**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002921 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT PUGLIA - BARI**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002922 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT SARDEGNA - CAGLIARI**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002923 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT TOSCANA - FIRENZE**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002924 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT UMBRIA - PERUGIA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002925 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT VENETO - VENEZIA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002993 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. PARMA E PIACENZA - PARMA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003085 - BIBLIOTECA STATALE DI MACERATA**	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003283 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. LUCCA E MASSA CARRARA - LUCCA**	1 gennaio 2019
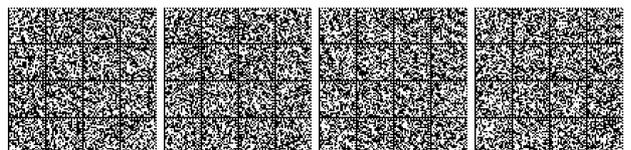
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0003284 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BR-LE-TA - SEDE LECCE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0003285 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROVINCE VERONA, ROVIGO E VICENZA - VERONA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005157 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. COMO LECCO MONZA BRIANZA,PAVIA,SONDRIO E VARESE - CON SEDE A MILANO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005159 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE - CAMPOBASSO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005169 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CON SEDE A REGGIO CALABRIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005171 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005174 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO-SEDE SALERNO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005175 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO-SEDE CASERTA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005176 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005178 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE LATINA RIETI SEDE ROMA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005183 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA FIRENZE PROV. PISTOIA,PRATO - FIRENZE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005184 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO UMBRIA - PERUGIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005186 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER COMUNE VENEZIA E LAGUNA - VENEZIA	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005225 - ARCHIVIO DI STATO DI FERMO - GESTIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 7 DL 20-5-1993, N. 149 CONVERTITO CON LEGGE 19-7-1993, N. 237.	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005369 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA DI TORINO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005376 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI PROVINCE ALESSANDRIA ASTI CUNEO SEDE ALESSANDRIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005379 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI-SEDE BARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005802 - UNITA GRANDE POMPEI ART 6 DPCM DEL 12-2-2014	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005878 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRESCIA, BERGAMO SEDE A BRESCIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005879 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA GENOVA PROV IMPERIA LA SPEZIA SAVONA SEDE GENOVA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005880 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA BOLOGNA PER LE PROVINCE DI MODENA REGGIO EMILIA E FERRARA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005881 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI CESENA E RIMINI SEDE RAVENNA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005882 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005883 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO SEDE PISA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005884 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE SEDE ANCONA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005885 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL COMUNE DI ROMA	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005886 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE FINO AL 31-12-2019 DELLA CITTA DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE SEDE CHIETI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005887 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA- SEDE POTENZA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005888 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE CZ-CS-KR SEDE COSENZA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005889 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO MEDIO CAMPIDANO CARBONIA IGLESIAS E OGLIASTRA. SEDE CAGLIARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005890 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI OLBIA TEMPIO E NUORO - SEDE SASSARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005891 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINO ALTO ADIGE-VENEZIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005892 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA CON SEDE A GENOVA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005893 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'EMILIA ROMAGNA CON SEDE A BOLOGNA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005894 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE CON SEDE AD ANCONA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005895 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE CON SEDE A PESCARA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005896 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CAMPANIA CON SEDE A NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005897 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005899 - POLO MUSEALE DEL PIEMONTE SEDE TORINO	1 gennaio 2019
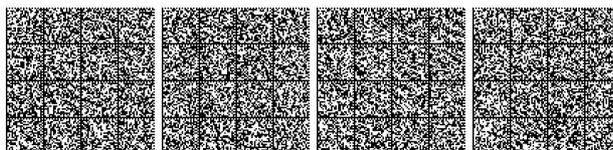
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005900 - POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA SEDE MILANO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005901 - POLO MUSEALE DEL VENETO SEDE VENEZIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005902 - POLO MUSEALE DEL FRIULI V. GIULIA SEDE DI TRIESTE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005903 - POLO MUSEALE DELLA LIGURIA SEDE DI GENOVA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005904 - POLO MUSEALE DELL EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005905 - POLO MUSEALE DELLA TOSCANA SEDE DI FIRENZE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005906 - POLO MUSEALE DELL UMBRIA SEDE DI PERUGIA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005907 - POLO MUSEALE DELLE MARCHE SEDE URBINO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005908 - POLO MUSEALE DEL LAZIO SEDE ROMA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005909 - POLO MUSEALE DELL ABRUZZO - SEDE CHIETI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005910 - POLO MUSEALE DEL MOLISE SEDE CAMPOBASSO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005911 - POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA SEDE NAPOLI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005912 - POLO MUSEALE DELLA PUGLIA SEDE BARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005913 - POLO MUSEALE DELLA BASILICATA SEDE DI MATERA	1 gennaio 2019

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005914 - POLO MUSEALE DELLA CALABRIA SEDE COSENZA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0005915 - POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA SEDE CAGLIARI	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0006026 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA LOMBARDIA SEDE MILANO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0006027 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0006028 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA SEDE DI FIRENZE	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0006029 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFIA DEL LAZIO	1 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	0006030 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA CON SEDE IN REGGIO CALABRIA	1 gennaio 2019

Allegato 2 - Elenco delle gestioni di tesoreria per le quali la data entro la quale è operata la soppressione è posticipata al 31 marzo 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020107 - ANTIC FINANZ AI COMUNI L.784.80	31 marzo 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020108 - CONT INTERESSI COMUNI L.784.80	31 marzo 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020124 - METANO C.C.L.73.98 ARTT.2-4-6	31 marzo 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022023 - MED.CENTR.L.317-91-ART.31	31 marzo 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022025 - MED.CENTR. L.35-95 ART.3 BIS	31 marzo 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022026 - SVILUPPO ITALIA SPA F. ROT.	31 marzo 2018

17A06651

DECRETO 25 settembre 2017.

Estensione della sperimentazione e avvio a regime, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-*ter* del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo;

Visto il comma 6-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 7-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento codifica SIOPE delle strutture sanitarie;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali;

Visto il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 il quale, all'art. 1, comma 9, prevede che in considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione può essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI;

Visti i risultati dei primi mesi della sperimentazione disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017;
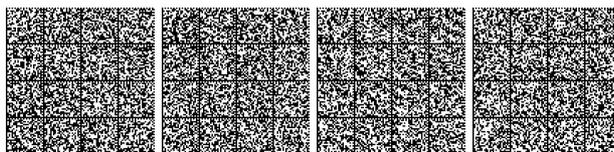
Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI concernenti l'individuazione degli enti per i quali estendere la sperimentazione disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017, di cui è stata verificata la disponibilità dell'Istituto tesoriere a partecipare alla sperimentazione;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 263 del 2017 ha espresso parere favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 21 settembre 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) di consentire l'avvio a regime di SIOPE + delle province e delle città metropolitane dal 1° aprile 2018;

b) di estendere la sperimentazione alle Province di Cremona, Lecco, Sassari e Salerno;

c) di emendare le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» per garantire ai comuni, specie ai meno attrezzati, i tempi necessari per collegarsi direttamente a SIOPE+ attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e assicurare la continuità fra la fase sperimentale e l'avvio a regime.

Nel rendere il parere favorevole, la Conferenza delle regioni e delle province autonome raccomanda di incentivare la diffusione e lo sviluppo del sistema Pago PA strettamente correlato al SIOPE+, e l'ANCI raccomanda un'analisi dei costi benefici di SIOPE+ per i comuni di dimensione piccola e piccolissima, prima della definitiva decisione di avvio a regime di SIOPE+. Per tali enti, la sperimentazione dovrà fornire dettagliate indicazioni.

Considerato che:

a) la richiesta di consentire l'avvio a regime di SIOPE + delle province e delle città metropolitane dal 1° aprile 2018 non può essere accolta, in quanto favorirebbe il convincimento della possibilità di ulteriori successivi rinvii di tale adempimento, necessario per dare completa attuazione agli impegni dell'Italia riguardanti la procedura d'infrazione 2014/2143 (Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). È inoltre da considerare che nel corso della riunione dell'8 giugno u.s, la Conferenza unificata ha espresso il parere favorevole all'avvio di SIOPE+ per le città metropolitane e le province a decorrere dal 1° gennaio 2018;

b) la richiesta di estendere la sperimentazione alle Province di Cremona, Lecco, Sassari e Salerno è stata accolta;

c) la richiesta di emendare le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» non riguarda direttamente il presente decreto, ed è stata sottoposta alla valutazione del Comitato di coordinamento di SIOPE, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e dell'Agenzia per l'Italia digitale;

d) la raccomandazione della Conferenza delle regioni di incentivare la diffusione e lo sviluppo del sistema Pago PA costituisce un obiettivo importante del progetto SIOPE+, anche se non direttamente correlato al presente decreto;

e) per favorire la sostenibilità di SIOPE+ per gli enti di minori dimensioni, e non gravarli di ulteriori costi, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile il servizio «OPI gratuito» la cui sperimentazione fornirà le indicazioni richieste dalla raccomandazione ANCI;

Decreta:

Art. 1.

Estensione della sperimentazione

1. I seguenti enti partecipano alla sperimentazione disciplinata dall'art. 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017:

a) la Regione Piemonte, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco;

c) la città metropolitana di Firenze;

d) i Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana. I comuni di Mugnano di Napoli, Casal Velino e Barbariga sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Gli enti di cui al comma 1 applicano la disciplina prevista dall'art. 1, del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Art. 2.

Avvio a regime di SIOPE+ per la sanità

1. Dal 1° ottobre 2018 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-

universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
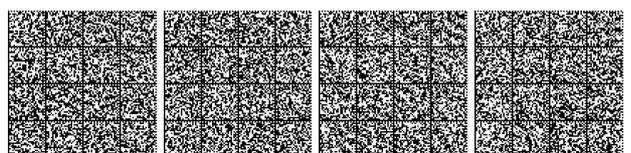
2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati fino al 30 settembre e l'annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.

5. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

6. Fermo restando l'art. 7-*bis* comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-*bis*, comma 5, del medesimo decreto.

7. Gli enti e le società che eseguono incassi o pagamenti per conto degli enti di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.

8. Gli enti e le società di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da regione.

9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8, le aziende sanitarie e ospedaliere non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'azienda imputa l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

Art. 3.

Avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali

1. All'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono soppresse le parole «e i comuni»;

2) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti «Nel 2018, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, i comuni applicano la disciplina prevista dal presente comma secondo le seguenti tempistiche, con l'esclusione dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) comuni oltre 60.000 abitanti dal 1° aprile 2018;

b) comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1° luglio 2018;

c) comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 2018.

I comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, applicano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni del presente comma si applicano facendo riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2016 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-*bis* «Nelle more dell'avvio a regime di SIOPE+, prosegue la sperimentazione iniziata nel 2017»;

4) al comma 2, la parola «ottobre» è sostituita con «novembre».
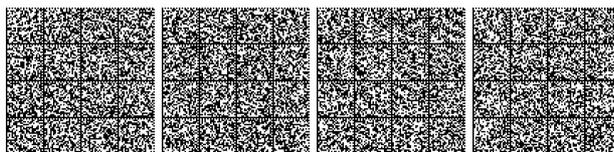
Art. 4.

Accesso al SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente l'accesso alla banca dati SIOPE.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

17A06647

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 settembre 2017.

Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 72 milioni di euro per l'anno 2017 per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato altresì che la proposta di riparto dell'UPI tiene conto delle attestazioni inviate da ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, concernenti la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto «equilibri di bilancio», asseverato dall'organo di revisione, di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 settembre 2017 in merito ai criteri e agli importi del riparto del predetto contributo, pari a 72 milioni di euro, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, che recepisce la proposta dell'UPI, con annessa nota metodologica;

Decreta:

Articolo unico

Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 72 milioni di euro, per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

1. Il contributo pari a 72 milioni di euro, previsto per l'anno 2017 dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è ripartito nelle quote indicate nell'allegato 1 sulla base dei criteri e degli importi definiti con l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 settembre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO
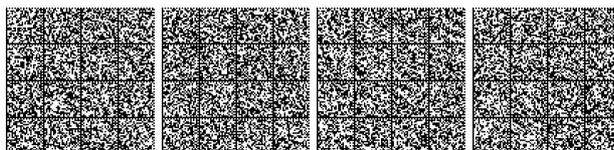
ALLEGATO *1*

Riparto del contributo complessivo di 72 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle delle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali

(Art. 15-quinquies, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017)

	Regioni a statuto ordinario	**Province**	**Quote di contributo attribuite**
1	**Piemonte**	**ALESSANDRIA**	**3.027.727,00**
2		**ASTI**	**1.994.296,00**
3		**VERBANO-CUSIO-OSSOLA**	**1.895.406,00**
4		**VERCELLI**	**1.700.999,00**
5	**Lombardia**	**BERGAMO**	**1.690.440,00**
6		**COMO**	**677.882,00**
7		**CREMONA**	**1.818.184,00**
8		**LECCO**	**1.757.102,00**
9		**LODI**	**1.826.443,00**
10		**MONZA E DELLA BRIANZA**	**2.414.429,00**
11		**PAVIA**	**3.154.583,00**
12	**Liguria**	**IMPERIA**	**2.034.138,00**
13		**LA SPEZIA**	**1.925.328,00**
14		**SAVONA**	**2.114.848,00**
15	**Veneto**	**TREVISO**	**2.333.100,00**
16	**Toscana**	**GROSSETO**	**2.325.125,00**
17		**LUCCA**	**2.175.953,00**
18		**PISTOIA**	**2.005.063,00**
19	**Umbria**	**TERNI**	**2.087.493,00**
20	**Marche**	**ASCOLI PICENO**	**2.501.725,00**
21		**FERMO**	**1.695.984,00**
22		**PESARO E URBINO**	**1.750.193,00**
23	**Abruzzo**	**PESCARA**	**2.275.716,00**
24	**Molise**	**CAMPOBASSO**	**2.509.472,00**
25		**ISERNIA**	**957.470,00**
26	**Campania**	**SALERNO**	**5.010.480,00**
27	**Puglia**	**BRINDISI**	**2.540.865,00**
28		**LECCE**	**4.133.887,00**
29		**TARANTO**	**1.329.847,00**
30	**Basilicata**	**POTENZA**	**3.628.585,00**
31	**Calabria**	**CATANZARO**	**1.847.300,00**
32		**COSENZA**	**2.859.938,00**
TOTALE Province			**72.000.000,00**

17A06715

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2017.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva oxyfluorfen, che si appoggiano al dossier AG-01-240 EC di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen da sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen che prevedeva solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera;

Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della Commissione di modifica per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen che prevedono solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Visto i decreti di registrazione e successivi decreti di modifica dei prodotti fitosanitari riportati in allegato contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen dell'impresa Adama Agan Ltd, P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele, rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio (Bergamo) e dell'impresa AAKO B.V., AAKO B.V., 87 Arnhemseweg - 3810AE Leusden, The Netherlands, rappresentata in Italia da AAKO Italia S.r.l. che ha delegato l'impresa Adama Italia S.r.l per presentazione della necessaria documentazione a supporto della sua registrazione;

Vista l'istanza presentata in data 27 dicembre 2013 e successive integrazioni dall'impresa diretta ad ottenere la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto secondo i principi uniformi, sulla base

del dossier AG-01-240 EC conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai regolamento sopra citati, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva oxyfluorfen;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo AG-01-240 EC, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco - Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'ufficio in data 15 giugno 2016 e successive note di cui l'ultima in data 22 giugno 2017 con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesto sia l'adeguamento delle etichette al regolamento (UE) n. 359/2017 che la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro dodici mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a supportare le riduzioni stabilite dal suddetto regolamento (UE) n. 359/2017;

Vista la nota pervenuta in data 22 giugno 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 26 giugno 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen, dell'impresa Adama Agan Ltd, P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele, rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio (Bergamo) e dell'impresa AAKO B.V., AAKO B.V., 87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands, rappresentata in Italia da AAKO Italia S.r.l. con sede legale in via Masone n. 9 - 24121 Bergamo, con la nuova composizione e alle nuove condizioni, sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi nonché con le modifiche richieste da ultimo dal regolamento (UE) n. 359/2017.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro dodici mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a supportare le riduzioni stabilite dal suddetto regolamento (UE) n. 359/2017.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

PRODOTTI RI-REGISTRATI A BASE DELLA S.A. OXYFLUORFEN FINO AL 31 DICEMBRE 2021 SOSTENUTI DAL DOSSIER AG-01-240 EC.

Numero di registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Sostanza attiva	Impresa
9496	GALIGAN EC	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
11223	EUREKA 240 EC	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
13072	MANNIX	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
13364	OXYFLOWER	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
13011	RAILWAY EC	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
13071	SIAFEN	Oxyfluorfen	ADAMA AGAN LTD
12638	AKOFEN 240 EC	Oxyfluorfen	AAKO B.V.

GALIGAN EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 9496 del 10.02.1998

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione/confezionamento:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)

Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20 l
Partita n. vedi timbro

PERICOLO

GALIGAN EC

(emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: GALIGAN EC è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale, Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus, Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides, Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima, Portulaca oleracea, Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum, Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., Carduus spp., *Convolvulus arvensis, Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris, Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus, Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica, Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea, Scorporius muricatus, Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum, Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua, Stellaria* spp. e *Veronica* spp

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare GALIGAN EC con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

GALIGAN EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 9496 del 10.02.1998

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/l vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione/confezionamento:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)

Contenuto: 100 ml Partita n. vedi timbro

PERICOLO

GALIGAN EC

(emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

EUREKA® 240 EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 11223 del 04.03.2002

Composizione

100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione e confezionamento:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
Confezionato da:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Contenuto: ml 500; L 1-5-15-10
Partita n.

PERICOLO

EUREKA® 240 EC

(emulsione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: EUREKA® 240 EC è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare EUREKA ® 240 EC con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

MANNIX
Registrazione Ministero della Sanità n. 13072 del 07.06.2006

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
I.R.C.A. S.p.A.- Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Contenuto: 500 ml; L 1-5-10 **Partita n.**

PERICOLO

MANNIX

(emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: MANNIX è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.
Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.
Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.
Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.
Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp.

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto
Su malerbe annuali più sviluppate o pollennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 LUG. 2017

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle; in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare MANNIX con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

OXYFLOWER

Registrazione Ministero della Sanità n. 13364 del 20.10.2006

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)

coformulanti q.b. a 100 g

Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PERICOLO

ADAMA AGAN LTD

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

ADAMA ITALIA srl

VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)

Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd. – 77100 Ashdod (Israele)

KOLLANT S.r.l. – VIGONOVO (VE); DIACHEM S.p.A.- U.P.SIFA Caravaggio (BG); I.R.C.A. Service SpA - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. – U.P.SIFA Caravaggio (BG)

I.R.C.A. Service SpA - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da:

Agrisystem S.r.l. - Lamezia Terme (CZ)

SHARDA EUROPE b.v.b.a Dilbeek Belgium

S.I.V.A.M S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)

Contenuto: ml 100- 250 -500; L 1-5-10

Partita n.

OXYFLOWER

(emulsione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.

Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: OXYFLOWER è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza

Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza

Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*; *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza

Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza

Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Modalità di applicazione:

POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):

Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:

Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:

Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.

Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 LUG. 2017

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare OXYFLOWER con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

OXYFLOWER

Registrazione Ministero della Sanità n. 13364 del 20.10.2006

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PERICOLO

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd. – 77100 Ashdod (Israele)
KOLLANT S.r.l. – VIGONOVO (VE); DIACHEM S.p.A.- U.P.SIFA Caravaggio (BG); I.R.C.A. Service SpA - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. – U.P.SIFA Caravaggio (BG); I.R.C.A. Service SpA - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da:
Agrisystem S.r.l. - Lamezia Terme (CZ);
SHARDA; EUROPE b.v.b.a Dilbeek Belgium
S.I.V.A.M S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)

Contenuto: ml 100

Partita n.

OXYFLOWER

(emulsione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

RAILWAY EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 13011 del 1.03.2006

Composizione

100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24,2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)

Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)

Distributore:
NUFARM Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A – 20122 Milano
Contenuto: L 1-5-10-20
Partita n. vedi timbro

PERICOLO

RAILWAY EC

(emulsione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: RAILWAY EC è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp.

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

19 LUG. 2017

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare RAILWAY EC con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

SIAFEN

Registrazione Ministero della Sanità n. 13071 del 07/06/2006

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391. – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
Contenuto: 500 ml; 1-5-10 l

PERICOLO

SIAFEN

(emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: SIAFEN è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*; *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto.
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 LUG. 2017

impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SIAFEN con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

AKOFEN 240 EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 12638 del 10/02/2005

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

AAKO B.V.,
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9
24121 Bergamo
TEL: 0039 035 21 75 66

Stabilimento di produzione:
AAKO B.V. - Arnhemseweg 87 - 3832 GK Leusden (Olanda)
Contenuto 1-5-10-15-20 L
Partita n. vedi timbro

PERICOLO

AKOFEN 240 EC

(emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: AKOFEN 240 EC è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Gallum* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio,

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 LUG. 2017

implegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare AKOFEN 240 EC con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 9 LUG. 2017

17A06644

DECRETO 27 luglio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Wirk» a base della sostanza attiva oxyfluorfen che si appoggia al dossier AG-01-240 EC di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E AL SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2012 con il quale i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen da sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen che prevedeva solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera;

Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della Commissione di modifica per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen che prevedono solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Visto il decreto di registrazione del 17 febbraio 2002 e successivi decreti di modifica del prodotto fitosanitario «Wirk» (reg. dell'impresa n. 11396) dell'impresa Agrowin Bioscences S.r.l. con sede legale in via Montegrappa n. 7 - 24121 Bergamo;

Vista l'istanza presentata in data 9 ottobre 2013 e successive integrazioni dall'impresa diretta ad ottenere la ri-registrazione del prodotto fitosanitario sopra citato secondo i principi uniformi, sulla base del dossier AG-01-240 EC conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai regolamento sopra citati, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva oxyfluorfen;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo AG-01-240 EC, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco - Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione del prodotto in questione, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'ufficio in data 15 giugno 2016 e successive note di cui l'ultima in data 22 giugno 2017 con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesto sia l'adeguamento dell'etichetta al regolamento (UE) n. 359/2017 che la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro dodici mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a supportare le riduzioni stabilite dal suddetto regolamento (UE) n. 359/2017;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 20 luglio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen la ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Wirk» (reg. n. 11396) alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, del prodotto fitosanitario WIRK (reg. n. 11396), contenente la sostanza attiva oxyfluorfen, dell'impresa Agrowin Bioscences S.r.l. con sede legale in via Montegrappa n. 7 - 24121 Bergamo, alle nuove condizioni d'impiego e alla nuova composizione in applicazione dei principi uniformi nonché con le modifiche richieste da ultimo dal regolamento (UE) n. 359/2017.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro dodici mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a supportare le riduzioni stabilite dal suddetto regolamento (UE) n. 359/2017.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario già immesso sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO
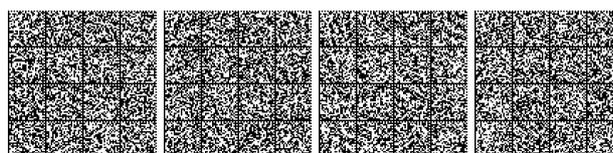
ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

WIRK

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g 24,* (=240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H226 -Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 –Tenere lontano da fonti di calore /scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P243 -Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/ gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301 +P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 –Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PERICOLO

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo - Tel. 0331 440977

Registrazione n. 11396 del 17/7/2002 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Tel. 0371 208032
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) – Tel. 0532 848477

Litri: 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 **Partita n.**

WIRK

(Emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE. Gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti.
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: WIRK è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.
Infestanti sensibili in pre-emergenza
Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp. *Lactuca* spp. *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp.,*Mercuralis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.
Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza
Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.
Infestanti sensibili in post-emergenza
Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorporius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp
Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza
Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp.

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Modalità di applicazione:
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):

Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superficie effettivamente trattata.
Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto.
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio, impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.
Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In post-emergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......... 27 LUG. 2017

Etichetta / Foglio illustrativo

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare WIRK con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORMEVIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......... 27 LUG. 2017

WIRK

(Emulsione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO
MECCANISMO D'AZIONE. Gruppo E (HRAC)

WIRK

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g 24,* (=240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315 -Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 -Liquido e vapori infiammabili. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l' uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 –Tenere lontano da fonti di calore /scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P243 -Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/ gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301 +P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito
P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 –Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo - Tel. 0331 440977

Registrazione n. 11396 del 17/7/2002 del Ministero della Salute

PERICOLO

Officina di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Tel. 0371 208032
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) – Tel. 0532 848477

Litri: 0,1 **Partita n.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............
27 LUG. 2017

17A06645
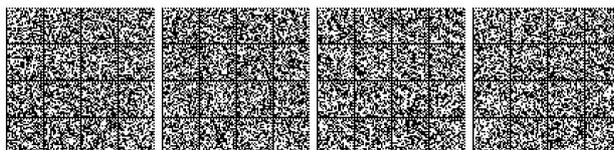
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2017.

Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto l'art. 1, commi 206 e 207, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ridefiniscono i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che istituisce l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro"»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 208, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207 del medesimo art. l, è necessario apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni alla documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio e fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, le parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

b) all'art. 4, comma 1, le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera *b)*, entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-*bis*) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-*ter*)»;

c) all'art. 5, comma 1, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;

d) all'art. 6:

1) al comma 1, le parole: «alla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato territoriale del lavoro»;

2) al comma 3, le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro»;

e) all'art. 8, comma 2, le parole: «dell'INPDAP e dell'ENPALS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS».

2. La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
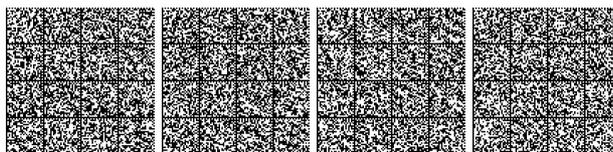
TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI			
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 67/2011	**Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011**	**Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011**	**Ulteriore documentazione necessaria**
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	**Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008:** ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro **Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008:** NESSUN DOCUMENTO*		Contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	**Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008:** ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro **Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008:** NESSUN DOCUMENTO*	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno; - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	**Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008:** ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro **Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008:** NESSUN DOCUMENTO *	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno; - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità	**Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008:** ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro **Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008** NESSUN DOCUMENTO*		Contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo	**Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008:** ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro **Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008:** NESSUN DOCUMENTO*	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro	

** Le informazioni sono deducibili dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.*

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DELLE PP. AA.	
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 67/2011	**Documenti**
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pa all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

17A06648
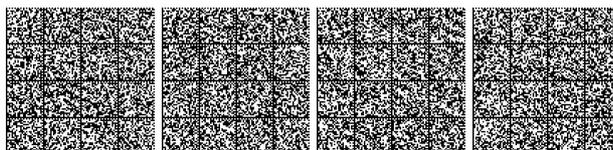
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 settembre 2017.

Modello di certificato di abilitazione professionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto l'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», che stabilisce che per condurre taluni veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza è necessario essere titolari, oltre che della patente di guida, anche del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB;

Visto il modello del certificato di abilitazione professionale introdotto dal decreto del Ministro dei trasporti, 26 gennaio 1981;

Considerata la necessità di modificare il certificato di abilitazione professionale per conformarlo alle modifiche normative intervenute in materia di qualificazione professionale dei conducenti;

Decreta:

1. Il certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è conforme al modello previsto all'allegato 1, stampato su supporto neobond di colore bianco.

2. Il rilascio del certificato di abilitazione professionale su modello conforme a quello previsto all'allegato 1 è subordinato all'esaurimento delle scorte del modello precedentemente in uso.

Roma, 7 settembre 2017

Il direttore generale: VITELLI
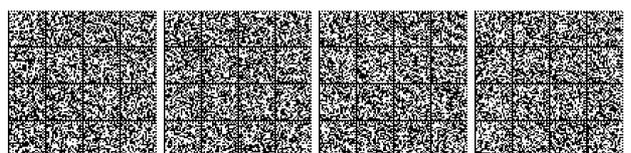
ALLEGATO

MODULARIO
a r.r. n. 669

Mod. M.C. 706 A

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

FAC - SIMILE

Note: il presente certificato è valido solo se accompagnato da adeguata patente nazionale di guida

Tipo KA - Motocarrozzette di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente (per maggiore di anni 21)

Tipo KB - Motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi (per maggiore di anni 21)

A 00000000

A 00000000
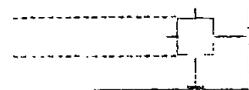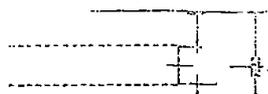
U.M.C. di

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo n° del

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

IL PRESENTE CERTIFICATO SCADE IL ____

IL DIRETTORE

TIMBRO A SECCO

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n° 625.

TAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

17A06646

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234 della Commissione del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 122 del 24 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto del 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa in data 17 luglio 2017, prot. n. 54907 con la quale il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile, anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 55546 del 19 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure, ivi inclusa la modifica relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 23 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61619;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure nella nuova versione registrata a Imperia, in data 11 agosto 2017, al numero 2674/IT, con atto a firma del notaio Franco Amadeo;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure registrato Imperia, in data 11 agosto 2017, al numero 2674/IT, con atto a firma del notaio Franco Amadeo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06641
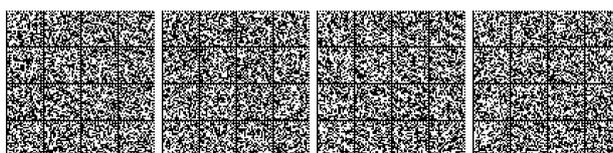
DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1162 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 309 del 19 novembre 2013, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Visto il decreto del 17 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, con il quale è stato attribuito al Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la D.O.P. «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa in data 31 luglio 2017, prot. Mipaaf n. 58259 del 1° agosto 2017, con la quale Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 58490 del 2 agosto 2017 con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61763;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. nella nuova versione registrata a Cavalese, in data 24 agosto 2017, al numero 1463 serie 1T, con atto a firma del notaio Adriano Poti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì D.O.P. registrato a Cavalese, in data 24 agosto 2017, al numero 1463 serie 1T, con atto a firma del notaio Adriano Poti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06642
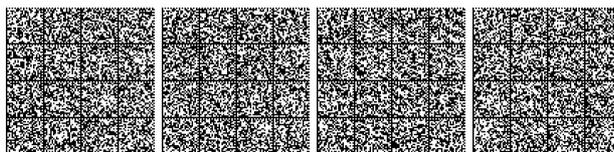
DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP.

IL DIRIGENTE DELA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1078 della Commissione del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 294 dell'11 novembre 2009, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Visto il decreto del 19 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 9 dicembre 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto del 22 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2017, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la I.G.P. «Riso del Delta del Po»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa in data 29 luglio 2017, prot. n. 50842, con la quale il Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 54638 del 14 luglio 2017, con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 58839;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. nella nuova versione registrata a Ferrara in data 1° agosto 2017, recante il numero di repertorio 47800 e il numero di raccolta 27983, con atto a firma del notaio Alberto Magnani;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P. registrato a Ferrara in data 1° agosto 2017, recante il numero di repertorio 45155 e al numero di raccolta 16177, con atto a firma del notaio Alberto Magnani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06643

DECRETO 5 settembre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
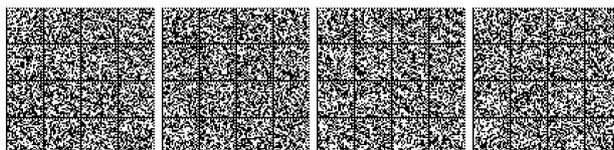
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065 della commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto del 31 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2014, con il quale è stato confermato, da ultimo, al consorzio per la tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo 3A-PTA con nota del 15 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 47680 del 15 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Prosciutto di Norcia»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2004 e confermato da ultimo con decreto 31 luglio 2014, al consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia con sede legale in Norcia (PG), via Valnerina, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06650
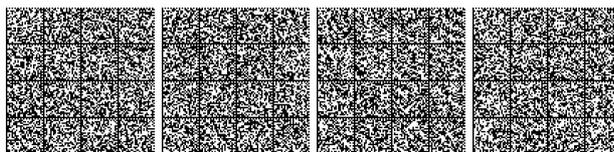
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Neuraceq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1607/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Piramal Imaging Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neuraceq»;

Vista la domanda con la quale la società Piramal Imaging Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043301011/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 febbraio 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEURACEQ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 300 mbq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1.0 - 10 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043301011/E (in base 10) 199G4M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Neuraceq» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06582

DETERMINA 21 settembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Helicobacter Test Infai». (Determina n. 1592/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HELICOBACTER TEST INFAI autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/045/004 75 mg - polvere per soluzione orale - uso orale - vasetto (polistirene) - 75 mg 13-C urea - 1 flacone facente parte di un kit a più componenti con sacchetti respiratori;

EU/1/97/045/005 75 mg - polvere per soluzione orale - uso orale - vasetto (polistirene) - 75 mg 13-C urea - 50 flaconi.

Titolare A.I.C.: Infai Institut für Biomedizinische Analytik und NMR Imaging GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
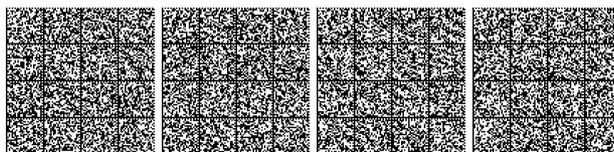
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Infai Institut für Biomedizinische Analytik und NMR Imaging GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale HELICOBACTER TEST INFAI nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione: 75 mg - polvere per soluzione orale - uso orale - vasetto (polistirene) - 75 mg 13-C urea - 1 flacone facente parte di un kit a più componenti con sacchetti respiratori - A.I.C. n. 034133049/E (in base 10) 10KP1T (in base 32).

Confezione: 75 mg - polvere per soluzione orale - uso orale - vasetto (polistirene) - 75 mg 13-C UREA - 50 flaconi - A.I.C. n. 034133052/E (in base 10) 10KP1W (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Helicobacter Test INFAI trova impiego nella diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori in: - adulti, - adolescenti con probabile ulcera peptica. Questo medicinale è solo per uso diagnostico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Helicobacter test INFAI» è classificata come segue.

Confezione: 75 mg - polvere per soluzione orale - uso orale - vasetto (polistirene) - 75 mg 13-C urea - 50 flaconi - A.I.C. n. 034133052/E (in base 10) 10KP1W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Helicobacter Test INFAI è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06583

DETERMINA 21 settembre 2017.

Modifica delle condizioni e modalità di impiego del medicinale per uso umano «Eporatio». (Determina n. 1591/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la determinazione con cui la società Ratiopharm GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eporatio»;

Visto il parere della commissione tecnica scientifica del 18 gennaio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso che nella seduta del 22 maggio 2017, preso atto del parere della commissione tecnica scientifica, ha riclassificato le confezioni del farmaco «Eporatio» senza modifica delle altre condizioni negoziali, dalla classe H/0SP alla classe A/RNRL/PT/PHT;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EPORATIO è classificata come segue.

Confezione: 1000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) senza dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474010/E (in base 10) 15NNUU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione: 1000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474022/E (in base 10) 15NNV6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione: 2000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) senza dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474034/E (in base 10) 15NNVL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 113,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 187,09.

Confezione: 2000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474046/E (in base 10) 15NNVY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 113,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 187,09.

Confezione: 3000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) senza dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474059/E (in base 10) 15NNWC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 169,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 280,24.

Confezione: 3000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474061/E (in base 10) 15NNWF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 169,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 280,24.
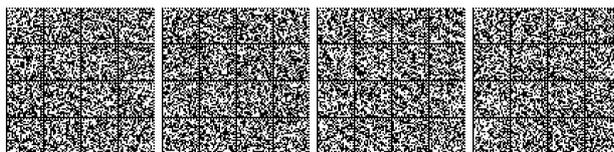
Confezione: 4000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) senza dispo-

sitivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474073/E (in base 10) 15NNWT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 226,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 373,82.

Confezione: 4000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474085/E (in base 10) 15NNX5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 226,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 373,82.

Confezione: 5000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) senza dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474097/E (in base 10) 15NNXK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 283,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,20.

Confezione: 5000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - sirprer (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039474109/E (in base 10) 15NNXX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 283,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,20.

Confezione: 1.000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml - 6 siringhe - A.I.C. n. 039474299/E (in base 10) 15NP3V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione: 2.000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml - 6 siringhe - A.I.C. n. 039474301/E (in base 10) 15NP3X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 113,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 187,09.

Confezione: 3.000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml - 6 siringhe - A.I.C. n. 039474313/E (in base 10) 15NP49 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 169,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 280,24.

Confezione: 4.000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml - 6 siringhe - A.I.C. n. 039474325/E (in base 10) 15NP4P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 226,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 373,82.

Confezione: 5.000 UI/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml - 6 siringhe - A.I.C. n. 039474337/E (in base 10) 15NP51 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 283,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,20.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Regime di fornitura

Alla specialità medicinale «Eporatio», si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ematologo, oncologo, nefrologo (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06584
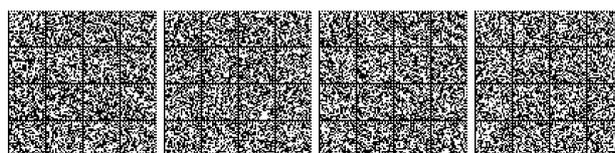
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Pubblicazione dello Statuto

Si dà notizia della pubblicazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sul sito istituzionale dell'ente (www.crea.gov.it - amministrazione trasparente) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

17A06649

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1948
Yen	133,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,091
Corona danese	7,4416
Lira Sterlina	0,88253
Fiorino ungherese	309,87
Zloty polacco	4,2884
Nuovo leu romeno	4,5993
Corona svedese	9,5145
Franco svizzero	1,1464
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,341
Kuna croata	7,4845
Rublo russo	68,9576
Lira turca	4,134
Dollaro australiano	1,4947
Real brasiliano	3,7204
Dollaro canadese	1,4581
Yuan cinese	7,852
Dollaro di Hong Kong	9,339
Rupia indonesiana	15837,07
Shekel israeliano	4,2084
Rupia indiana	76,6315
Won sudcoreano	1346,87
Peso messicano	21,127
Ringgit malese	5,0006
Dollaro neozelandese	1,6401
Peso filippino	61,118
Dollaro di Singapore	1,6083
Baht tailandese	39,536
Rand sudafricano	15,7893

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06636

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1972
Yen	133,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,103
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,88622
Fiorino ungherese	308,85
Zloty polacco	4,2785
Nuovo leu romeno	4,6004
Corona svedese	9,5261
Franco svizzero	1,1535
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,342
Kuna croata	7,4745
Rublo russo	69,5066
Lira turca	4,1764
Dollaro australiano	1,4969
Real brasiliano	3,7429
Dollaro canadese	1,4714
Yuan cinese	7,8832
Dollaro di Hong Kong	9,3432
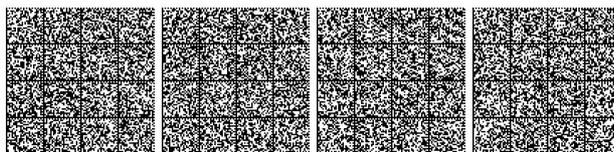
Rupia indonesiana	15886,84
Shekel israeliano	4,2103
Rupia indiana	77,0174
Won sudcoreano	1351,57
Peso messicano	21,2495
Ringgit malese	5,02
Dollaro neozelandese	1,6398
Peso filippino	61,038
Dollaro di Singapore	1,6151
Baht tailandese	39,603
Rand sudafricano	15,9446

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06637

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2007
Yen	133,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,091
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,8868
Fiorino ungherese	308,34
Zloty polacco	4,2774
Nuovo leu romeno	4,5993
Corona svedese	9,5335
Franco svizzero	1,1532
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,344
Kuna croata	7,4828
Rublo russo	69,438
Lira turca	4,1642
Dollaro australiano	1,4891
Real brasiliano	3,7579
Dollaro canadese	1,4701
Yuan cinese	7,8948
Dollaro di Hong Kong	9,3668
Rupia indonesiana	15945,9
Shekel israeliano	4,2067
Rupia indiana	77,1965
Won sudcoreano	1353,44
Peso messicano	21,3147
Ringgit malese	5,0339
Dollaro neozelandese	1,6277
Peso filippino	61,117
Dollaro di Singapore	1,6128
Baht tailandese	39,707
Rand sudafricano	15,9058

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06638

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1905
Yen	133,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,083
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,8824
Fiorino ungherese	310,61
Zloty polacco	4,2805
Nuovo leu romeno	4,5988
Corona svedese	9,5135
Franco svizzero	1,1585
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3025
Kuna croata	7,4828
Rublo russo	69,022
Lira turca	4,1776
Dollaro australiano	1,5002
Real brasiliano	3,7353
Dollaro canadese	1,4712
Yuan cinese	7,848
Dollaro di Hong Kong	9,291
Rupia indonesiana	15889,6
Shekel israeliano	4,1933
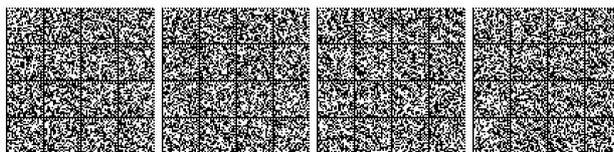
Rupia indiana	77,1495
Won sudcoreano	1349,47
Peso messicano	21,225
Ringgit malese	4,9977
Dollaro neozelandese	1,6268
Peso filippino	60,739
Dollaro di Singapore	1,61
Baht tailandese	39,441
Rand sudafricano	15,8889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06639

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1961
Yen	134,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,046
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,88155
Fiorino ungherese	309,73
Zloty polacco	4,2672
Nuovo leu romeno	4,5967
Corona svedese	9,5358
Franco svizzero	1,1588
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3193
Kuna croata	7,4843
Rublo russo	68,8885
Lira turca	4,1804
Dollaro australiano	1,5011
Real brasiliano	3,7459
Dollaro canadese	1,4675
Yuan cinese	7,8805
Dollaro di Hong Kong	9,3414
Rupia indonesiana	15908,13
Shekel israeliano	4,1755
Rupia indiana	77,501
Won sudcoreano	1352,78
Peso messicano	21,2905
Ringgit malese	5,0117
Dollaro neozelandese	1,6336
Peso filippino	60,532
Dollaro di Singapore	1,6093
Baht tailandese	39,579
Rand sudafricano	15,8359

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06640

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 21 settembre 2017, n. 120340, concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno» tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno, finalizzate al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale. La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 25 ottobre 2017 e fino al 24 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A06652

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-231) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
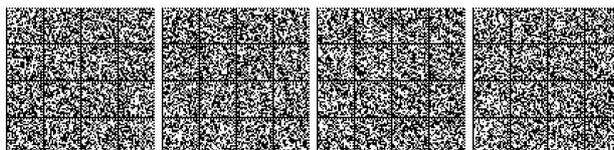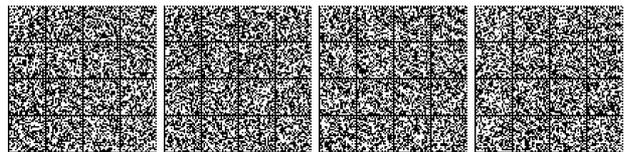
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
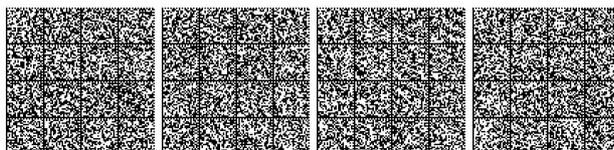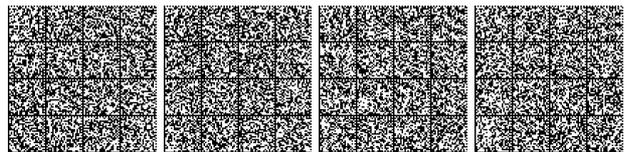
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.